

Deliberazione n. SCCLEG/10/2011/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei Conti

Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni Pubbliche

Presieduta dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO;

Presidente "*a latere*", Pietro DE FRANCISCIS;

composta dai Magistrati: Ignazio FASO, Roberto TABBITA, Giovanni DATTOLA, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Rosario SCALIA, Alberto GIACOMINI, Silvano DI SALVO, Diana CALACIURA TRAINA, Maria Elena RASO, Antonio CARUSO, Massimo ROMANO, Gianfranco BATTELLI, Antonio ATTANASIO, Giovanni MOCCI, Paolo CREA, Silvio DI VIRGILIO, Maria Luisa D'EVOLI, Paola COSA, Luigi CASO, Fabio Gaetano GALEFFI (relatore), Riccardo VENTRE, Raimondo POLLASTRINI, Michele COSENTINO, Paolo VALLETTA, Rocco LOTITO, Laura D'AMBROSIO;

nell'Adunanza generale del 5 maggio 2011

* * *

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al
predetto testo unico;

visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e

successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, modificato e integrato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 153 del 2/7/2008);

visti i **decreti emessi dal Prefetto della Provincia di Ancona:**

- **prot. 3565 del 25 gennaio 2011** concernente attribuzione dell'incarico di Dirigente in posizione di Staff, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, per il periodo di cinque anni a far data dal 1° marzo 2011, in favore della dott.ssa Lia SANTORO;

- **prot. 5922 del 4 febbraio 2011** concernente attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area V per il periodo di tre anni a far data dal 22 febbraio 2011, in favore della dott.ssa Grazia BRANCA;

- **prot. 5925 del 4 febbraio 2011** concernente attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area III per il periodo di tre anni a far data dal 1 marzo 2011, in favore della dott.ssa Francesca PICCOLO;

visti i rilievi prot. n. 3/INT del 25 febbraio 2011 (per il primo decreto) e n. 4-5/INT del 24 marzo 2011 (per gli altri due decreti) della Sezione regionale di controllo per le Marche;

viste le risposte della Prefettura di Ancona datate 25 marzo 2011 e 7 aprile 2011, rispettivamente in relazione ai citati rilievi n. 3/INT e n. 4-5/INT;

vista la relazione del Magistrato istruttore presso la Sezione regionale

di controllo per le Marche in data 11 aprile 2011;

vista la proposta di deferimento in pari data del Consigliere delegato presso la Sezione regionale di controllo per le Marche, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento;

vista l'ordinanza del 20 aprile 2011, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato, in Adunanza generale, la Sezione centrale di controllo di legittimità per l'esame e la pronuncia sul visto e conseguente registrazione dei citati decreti n.ri 3565/2011, 5922/2011 e 5925/2011;

vista la nota prot. n. 4393 in data 21 aprile 2011 della Segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo di Ancona, al Ministero dell'interno - Gabinetto e Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie; al Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Ragioneria territoriale di Ancona;

vista la nota della Prefettura di Ancona del 26 aprile 2011, acquisita dalla Sezione centrale al prot. n. 5637 in data 29 aprile 2011;

udito il relatore, Cons. Fabio Gaetano GALEFFI;

udita l'Amministrazione dell'interno, nella persona del Prefetto della Provincia di Ancona, dott. Paolo ORREI, e del Capo di Gabinetto della Prefettura di Ancona, dott. Antonio MASSA; non intervenuti altri rappresentanti delle Amministrazioni;

con l'assistenza del dott. Costantino DE SANTIS, in qualità di

Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

FATTO

Sono pervenuti all'esame della Corte per il prescritto controllo preventivo di legittimità tre decreti emessi dal Prefetto della Provincia di Ancona, rispettivamente per:

1. la dott.ssa Lia Santoro, Viceprefetto Aggiunto, nell'incarico di Dirigente in posizione di *staff* nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, per il periodo di cinque anni dal 1° marzo 2011;

2. la dott.ssa Grazia Branca, Viceprefetto Aggiunto, nell'incarico di Dirigente dell'Area V "Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico", per il periodo di tre anni dal 22 febbraio 2011;

3. la dott.ssa Francesca Piccolo, Viceprefetto Aggiunto, nell'incarico di Dirigente titolare dell'Area III "Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio", per il periodo di tre anni dal 1 marzo 2011.

Con rilievi istruttori del 25 febbraio 2011 (per il primo decreto) e del 24 marzo 2011 (per gli altri due decreti), l'Ufficio di controllo avanzava riserve sulla legittimità dei provvedimenti di cui sopra, in quanto ritenuti non conformi alla disposizione di cui all'art. 11 rubricato "*Criteri generali di conferimento degli incarichi e rotazione*" del d.lgs. n. 139/2000 recante "*Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia*", come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti e, segnatamente:

– dall'orientamento già espresso in materia dalla Sezione regionale di

controllo per le Marche che, con deliberazione n. 31/2007/P dell'11 giugno 2007, aveva evidenziato come principio informatore dell'art. 11 del d. lgs. n. 139/2000 fosse quello di favorire una rotazione degli incarichi, preordinata ad una *"cogente esigenza di arricchimento complessivo delle professionalità"*, da cui la doverosa osservanza delle preclusioni e delle scansioni cronologiche stabilite dalla predetta disposizione;

– dai principi stabiliti dalla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato con deliberazione n. 8 nell'adunanza del 29 aprile 2010, in sede di risoluzione di questione di massima, con la quale la Sezione stessa individuava un regime parzialmente derogatorio (attribuzione di più incarichi nell'arco di dieci anni) unicamente per il personale prefettizio con incarico di Vicario e di Capo di Gabinetto, in ragione del carattere fiduciario di questi incarichi, attribuiti dal Prefetto anche in caso di avvicendamento.

Le dottoresse Santoro, Branca e Piccolo risultavano destinatarie di plurimi incarichi nella medesima posizione e nella medesima Area, e precisamente:

1. alla dott.ssa Santoro erano stati già conferiti due incarichi analoghi a quello oggetto del decreto all'esame con provvedimenti del 1° marzo 2006 (anni 2) e del 29 febbraio 2008 (anni 3);

2. alla dott.ssa Branca erano stati già conferiti due incarichi analoghi a quello oggetto del decreto all'esame con provvedimenti del 23 ottobre 2006 (anni 2) e del 7 febbraio 2008 (anni 2 e mesi 4);

3. alla dott.ssa Piccolo erano stati già conferiti due incarichi analoghi

a quello oggetto del decreto all'esame con provvedimenti del 1° marzo 2007 (anni 2) e del 2 febbraio 2009 (anni 2).

Con note del 25 marzo 2011 (per il primo decreto) e del 7 aprile 2011 (per gli altri due decreti), il Prefetto della Provincia di Ancona forniva riscontro ai rilievi, svolgendo a tal fine varie argomentazioni, afferenti soprattutto a profili di fatto, volti ad accreditare una lettura non meramente formale del disposto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 139/2000.

L'Amministrazione, pur convenendo in ordine all'apparente difformità dei decreti di che trattasi rispetto al parametro normativo, evidenziava:

- che i due precedenti incarichi erano stati conferiti per periodi, di gran lunga, inferiori al quinquennio previsto dalla norma, in vista di una corretta applicazione del principio di rotazione ed al fine di consentire ai Dirigenti destinatari dei medesimi un arricchimento della professionalità;
- che presupposto imprescindibile di tale scelta organizzativa era la auspicata, ma, di fatto, non verificata, completezza degli organici;
- che a partire dall'anno 2006, presso la Prefettura di Ancona non solo non era stata conseguita la totale copertura dei posti di funzione destinati a Viceprefetti Aggiunti, ma tre dirigenti erano stati assegnati ad altre sedi senza che fosse stata prevista la contestuale sostituzione;
- che a fronte di tale carenza di figure professionali di Viceprefetto Aggiunto, peraltro a più riprese posta all'attenzione del Ministero dell'interno, risultava alquanto problematica l'attuazione del principio di rotazione, mentre prioritaria si pone l'esigenza di preservare i risultati raggiunti e, soprattutto, di assicurare la continuità del servizio;
- che, nella specie, il conferimento di incarico di cui ai decreti in

questione è finalizzato a garantire, compatibilmente con le cennate difficoltà organizzative, la doverosa continuità del relativo servizio, nonché il rispetto del principio di razionalizzazione e di ottimizzazione delle spese evocato dall'art. 1, comma 404, della L. n. 296/06 .

L'Amministrazione insisteva, dunque, per la registrazione degli atti sottoposti a controllo.

Le considerazioni svolte dalla Prefettura di Ancona a sostegno della ammissibilità a visto dei decreti in esame, pur rilevanti al fine della ricostruzione del quadro fattuale entro cui si è svolta l'attività provvedimentale, non sono state ritenute sufficienti – da parte dell'Ufficio di controllo remittente – a superare i rilievi formulati in ordine alla asserita difformità degli stessi rispetto alla normativa vigente e ai principi affermati in materia dalla Sezione centrale di legittimità.

Previa relazione del Magistrato istruttore dell'11 aprile 2011, il quale esprimeva l'avviso che si dovesse pronunciare la riconsiderazione del visto sui decreti in esame per violazione dell'art. 11 del d. lgs. n. 139/2000, il Consigliere delegato ha proposto con nota dell'11 aprile 2011 al Presidente della Corte dei conti – ai sensi dell'art. 3, comma 3, del vigente Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, di sollevare una questione di massima, sulla base delle seguenti considerazioni.

L'Ufficio di controllo remittente ha osservato che in sede istruttoria è apparso decisivo il chiaro disposto dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 139/2000, il quale, al fine di favorire una rotazione degli incarichi in vista di una cogente esigenza di arricchimento complessivo delle

professionalità, pone l'osservanza di rigorose preclusioni e scansioni temporali. In particolare, la norma richiamata dispone che "gli incarichi di funzione devono essere conferiti per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni". Sono stati richiamati i principi interpretativi resi nell'Adunanza generale del 29 aprile 2010 della Sezione centrale di legittimità (deliberazione n. 8/2010), la quale, chiamata a pronunciarsi in ordine alla corretta portata applicativa dei limiti numerici e temporali posti dal più volte richiamato art. 11 d.lgs. n. 139/2000, ha individuato unicamente con riguardo agli incarichi di diretta collaborazione (Vicario e Capo di Gabinetto) un regime parzialmente derogatorio: e ciò per il carattere eminentemente fiduciario degli stessi, in funzione dell'avvicendamento dei titolari degli uffici, i quali all'atto dell'insediamento hanno la possibilità di confermare o modificare gli incarichi fiduciari per il Vicario e per il Capo di Gabinetto.

Di qui la valorizzazione, nella predetta deliberazione n. 8/2010, di una interpretazione non meramente letterale dell'art. 11 d.lgs. n. 139/2000: tale disposizione, letta in combinato disposto con il successivo art. 12, ha reso possibile dichiarare ammissibile – per i dirigenti con funzioni di diretta collaborazione (Vicario e Capo di Gabinetto) – il conferimento di una pluralità di incarichi nell'arco complessivo di dieci anni.

Nella medesima linea interpretativa si poneva la circolare n. 29 emessa in data 30 aprile 2009 dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e

finanziarie presso il Ministero dell'interno, che sottraeva i soli incarichi di diretta collaborazione (Vicario e Capo di Gabinetto) e le relative procedure dal rispetto dei vincoli fissati in via generale dall'art. 11 del citato decreto legislativo.

Ad avviso dell'Ufficio di controllo remittente, i decreti ora all'esame della Corte, costituendo il terzo incarico consecutivo nel medesimo ufficio in posti di funzione non ascrivibili al *genus* degli Uffici di diretta collaborazione, si manifestano non conformi al parametro normativo di riferimento (art. 11 del d.lgs. n. 139/2000), ancorché il periodo complessivo di incarico sia contenuto nel termine dei dieci anni, che costituisce il limite massimo soltanto qualora i due incarichi abbiano una durata di cinque anni ciascuno.

Le circostanze fattuali addotte dall'Amministrazione, con riguardo alla dedotta carenza di organico ed alla difficoltà di dare compiuta attuazione al principio di rotazione, meritano, tuttavia, di essere attentamente considerate. Pertanto, l'Ufficio di controllo ha evidenziato la necessità di una pronuncia collegiale, affinché venisse adeguatamente valutata la possibilità di attribuire rilevanza – in via eccezionale e fermo restando il disposto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 139/2000 – alle circostanze di fatto (carenza di organico) ed ai profili di opportunità (esigenza di assicurare la funzionalità degli Uffici) segnalati dall'Amministrazione in ordine alla impossibilità di ricorrere a diversa soluzione organizzativa. In particolare, è stata affacciata l'ipotesi che si potesse procedere in sede collegiale: a) al riesame dei principi già espressi con la richiamata deliberazione n. 8/2010 della Sezione centrale del controllo di legittimità ed alla

estensione dei medesimi principi a tutti i conferimenti di incarichi di posto di funzione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 139/2000 e non solo ai posti di Vicario e di Capo di Gabinetto; b) all'individuazione del se ed in che misura la rigidità del meccanismo di cui alla citata norma possa trovare contemperamento con le esigenze di funzionalità degli uffici e di continuità dei servizi.

Sull'opportunità di sollevare una questione di massima, l'Ufficio di controllo ha evidenziato infine che le fattispecie all'esame sono di interesse non esclusivamente locale; che si atteggiavano in modo tale da investire una pluralità indeterminata di situazioni analoghe, anche in considerazione del diverso orientamento che altre Sezioni regionali potrebbero assumere su stessi incarichi conferiti per la terza volta; che la risoluzione delle questioni sottese implica l'espressione di un giudizio su materia di particolare importanza, riguardante potenzialmente un gran numero di funzionari prefettizi.

In accoglimento della proposta del Consigliere delegato per le Marche, il Presidente della Corte dei conti ha deferito la questione all'odierna Adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni Pubbliche.

In seguito alla convocazione nella presente Adunanza generale, la Prefettura di Ancona ha inviato una memoria datata 26 aprile 2011, in cui insiste per la registrazione dei decreti, richiamando due Circolari ministeriali, rispettivamente del 9 gennaio 2003 (circa la durata biennale dei primi incarichi da conferire in base alla riforma della carriera prefettizia) e del 24 gennaio 2006 (circa l'attribuzione degli incarichi nel

nuovo assetto organizzativo, introdotto con dd.mm. 4 agosto 2005) e sostenendo che i decreti di conferma *"sono, se non necessitati, sicuramente opportuni sotto il profilo del buon andamento dell'azione amministrativa"*.

Nel corso della discussione, l'Amministrazione ha ulteriormente precisato che il citato art. 11 prevede per gli incarichi di funzione un limite massimo di dieci anni, corrispondente a due incarichi da cinque anni. In sede di prima applicazione la Circolare ministeriale del 9 gennaio 2003 aveva fornito una direttiva agli uffici circa la durata dei primi incarichi da attribuire, indicando l'opportunità che gli incarichi stessi avessero durata biennale. Anche dopo l'emanazione della Circolare ministeriale del 24 gennaio 2006, con la quale sono state fornite istruzioni a seguito della intervenuta rideterminazione dei posti di funzione, la Prefettura di Ancona ha ritenuto di attribuire gli incarichi per una durata biennale. In particolare, l'Amministrazione ha sostenuto che, dopo il primo incarico di durata biennale per ciascuno dei Viceprefetti interessati dai decreti in esame, il secondo provvedimento avrebbe avuto natura confermativa del precedente, la cui durata era stata definita sulla base delle direttive ministeriali. Per l'incarico di *staff* all'ufficio di Gabinetto, è stato espresso l'avviso che esso si riferirebbe ad un incarico di tipo fiduciario, equiparabile all'incarico del Capo di Gabinetto. Soltanto con l'entrata in vigore dei dd.mm. 4 agosto 2005 si è venuto a completare l'assetto organizzativo dell'ufficio di Prefettura e, anche dopo l'entrata in vigore di tali provvedimenti, la Prefettura di Ancona ha ritenuto di non discostarsi dall'indicazione ministeriale circa la durata

biennale degli incarichi.

Considerato in

DIRITTO

L'Adunanza generale della Sezione centrale del controllo è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dei decreti in epigrafe, sottoposti all'esame della Corte ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. "b" della legge 20/1994, riguardanti incarichi di funzione per il personale prefettizio, gestito in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.

Preliminarmente la Sezione non intende disconoscere le circostanze di fatto che hanno indotto il Prefetto di Ancona ad attribuire per la terza volta ai funzionari in questione un incarico identico a quello già in precedenza attribuito. Pur tuttavia, la ricostruzione in fatto, che è basata essenzialmente su considerazioni extra-giuridiche, non consente di superare il dato testuale che emerge con evidenza dalla lettura e dall'interpretazione dell'art. 11 del d. lgs. n. 139/2000.

D'altro canto, le affermazioni rese in sede di discussione orale circa la natura asseritamente confermativa degli atti con cui si attribuiscono gli incarichi non risultano coerenti con i dati testuali riportati nei decreti stessi. Più in particolare, per la dott.ssa Branca e la dott.ssa Piccolo i decreti riportano puramente e semplicemente l'attribuzione dell'incarico; anche la diversa dizione "*continua ad essere conferito*" riportata nel decreto per la dott.ssa Santoro non risulta idonea a variare il contenuto tipico dell'atto (corrispondente all'affidamento di un incarico), rispetto ad altre figure (come il rinnovo, la proroga, la modifica o il differimento in

sede di autotutela del termine inizialmente previsto), di cui non vi è traccia né nella motivazione, né – come già precisato – nel dispositivo dei tre decreti.

Ritiene il Collegio che le spiegazioni fornite dall'Amministrazione in sede di discussione nell'adunanza del 5 maggio 2011 non possano consentire di integrare il contenuto tipico degli atti in esame, i quali, per superare il vaglio di legittimità, debbono essere completi e autosufficienti. In sede di discussione, infatti, è possibile fornire chiarimenti e spiegazioni sul contenuto dell'atto e sul contesto (anche in punto di fatto) in cui è sorto l'atto, mentre non è possibile modificare o integrare la motivazione, né soprattutto variare sostanzialmente il dispositivo dell'atto medesimo.

Circa l'incarico di *staff* all'ufficio di Gabinetto, ritiene il Collegio che lo stesso non possa essere assimilato all'incarico fiduciario attribuibile al Capo di Gabinetto, come tale rientrante tra gli incarichi conferibili anche con atti plurimi sino a dieci anni, così come specificato dalla deliberazione n. 8/2010 di questa Sezione, in quanto la deliberazione stessa – che contiene una soluzione di stretta interpretazione, non applicabile per analogia – richiamandosi espressamente ad una lettura coordinata degli artt. 11 e 12 del d. lgs. n. 139/2000, non consente di ampliare le figure destinatarie degli incarichi fiduciari oltre quelle tassativamente indicate nel citato art. 12 (Vicario del Prefetto e Capo di Gabinetto).

Osserva il Collegio che la disposizione contenuta nella Circolare ministeriale del 9 gennaio 2003 era stata impartita per la fase di prima applicazione del 2003 (*«I relativi decreti di preposizioni al posto di*

funzione, che in tale fase iniziale per ragioni di uniformità è opportuno che abbiano durata biennale, devono essere corredati dalla biografia del funzionario») e si rivolgeva quindi soltanto alla fase iniziale della riforma, non costituendo tale indicazione un limite con validità successiva, ulteriore o a regime.

Il fatto che la Prefettura di Ancona, sia pure per adeguarsi a tale direttiva, abbia inteso – pur dopo la fase di prima applicazione del 2003 – auto-limitare la durata del primo incarico a due anni, condizionando in certo modo la durata complessiva dell'incarico, rappresenta esercizio di una legittima facoltà per l'Amministrazione, il cui effetto non può che ripercuotersi sulla scansione cronologica dei potenziali incarichi, scansione che è ben delineata dal citato art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 139/2000: si possono conferire non più di due incarichi, ciascuno della durata da uno a cinque anni, e quindi per un periodo complessivo che può partire da due anni (due incarichi da un anno) sino ad arrivare a dieci anni (due incarichi da cinque anni), con le ipotesi intermedie in base alla durata di ciascuno dei due incarichi.

L'attribuzione di un terzo identico incarico allo stesso funzionario – rispetto al quale non risultano invocate altre cause di giustificazione, se non quelle (irrilevanti in questa sede) di mero fatto, mentre non vi è traccia in atti di altre eventuali motivazioni legate a situazione di necessità o forza maggiore – risulta contrario al parametro normativo di rango primario indicato dall'art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 139/2000 più volte citato, e in generale al contenuto del medesimo art. 11, che è chiaramente finalizzato a favorire la rotazione e l'arricchimento

professionale del personale prefettizio.

È da rilevare, infatti, che tra le novità introdotte nella carriera prefettizia dal d. lgs. n. 139/2000 vi è la finalità di evitare la permanenza *sine die* nel posto di funzione assegnato e di dar corso alla rotazione del personale: tale finalità è espressamente confermata dalle disposizioni dei successivi commi 3 e 4 dello stesso art. 11, che richiamano un “piano di rotazione” con cadenza annuale per gli incarichi di funzione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità dei servizi e di consentire un adeguato percorso professionale attraverso l'espletamento di almeno due incarichi inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.

Infine, giova ricordare che, nelle risposte fornite alla Corte dal Ministero dell'interno (nota prot. A/946 in data 22 aprile 2010 del Dipartimento politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione centrale risorse umane) in relazione ad un incarico dirigenziale di Viceprefetto Vicario, caso che è poi sfociato nella citata deliberazione di questa Sezione n. 8/2010, era stato fatto esplicito cenno ad una *«revisione ordinamentale dell'istituto in questione, attese le criticità evidenziate dopo il primo periodo di applicazione del predetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»*; con ciò l'Amministrazione dell'interno ha mostrato di essere consapevole delle difficoltà operative che derivano dall'applicazione a regime della riforma della carriera prefettizia, difficoltà che proseguono tuttora.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da un'interpretazione dell'art. 11 del d. lgs. n. 139/2000

conforme alla *ratio* della disposizione stessa, che è quella di favorire e privilegiare la rotazione e l'arricchimento professionale del personale prefettizio.

Pertanto, i provvedimenti in epigrafe devono essere considerati non conformi a legge.

P.Q.M.

La Sezione in Adunanza generale ricusa il visto e la registrazione sui decreti in esame.

Il relatore

(Fabio Gaetano Galeffi)

Il Presidente

(Luigi Giampaolino)

Depositata in Segreteria il 30 maggio 2011

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Paola Lo Giudice